



REGOLAMENTO EUROPEO «PRIVACY» UE 2016/679

Istituzione Scolastica

Le procedure



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche UE 2016/679

OBIETTIVO

Fornire le informazioni adeguate per la gestione della documentazione reputata necessaria per il Sistema di Gestione dei Trattamenti Dati dell'Istituzione Scolastica



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

UE 2016/679

Sistema di Gestione

- Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti (sistema) per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
- Nota: Un sistema di gestione di un'organizzazione può includere sistemi di gestione differenti, quali un sistema di gestione per la qualità, un sistema di gestione finanziaria o un sistema di gestione ambientale.

(UNI EN ISO 9000:2000 – Sistemi di gestione qualità: Termini e definizioni)

Nel nostro caso consideriamo appunto il Sistema di Gestione del Trattamento dati dell'Istituzione Scolastica



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche UE 2016/679

COSA È UNA PROCEDURA?

- **procedura**: Modo specificato per svolgere un'attività o un **processo**.
- Nota 1 Le procedure possono essere documentate, oppure no.
- Nota 2 Quando una procedura è documentata, si adotta spesso l'espressione "procedura scritta" o "procedura documentata".
- Il **documento** che contiene una procedura può essere chiamato "documento di procedura".

(UNI EN ISO 9000:2000 – Sistemi di gestione qualità: Termini e definizioni)



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

UE 2016/679

PERCHÉ UTILIZZIAMO LE PROCEDURE?

Principio di ACCOUNTABILITY:

- Articolo 5
- Principi applicabili al trattamento di dati personali
- 1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

UE 2016/679

- Articolo 32
- Sicurezza del trattamento (C83)
- 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 -
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

UE 2016/679

Una procedura presuppone l'analisi dell'attività/processo a cui si riferisce con relativa valutazione del rischio e conseguente definizione delle modalità di attuazione dell'attività, tali da abbassare il rischio riscontrato



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche UE 2016/679

CARATTERISTICHE DI UNA PROCEDURA DOCUMENTATA

1. Codice identificativo
2. Titolo
3. Stato di aggiornamento
4. Redattore (Responsabile del contenuto)
5. Approvazione
6. Contenuto (in forma articolata: capitoli e paragrafi)
7. Allegati e moduli

Procedura come strumento operativo dinamico che va aggiornata e adeguata a seconda del cambiamento del contesto.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche UE 2016/679

Previste 10 procedure, salvo ulteriori
approfondimenti
L'elenco completo delle procedure e dei relativi allegati e
moduli è riportato nel documento «Quadro
documentazione privacy»



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche UE 2016/679

MODULISTICA

I moduli, che eventualmente sono allegati alla procedura, sono i documenti operativi che ci consentono di dimostrare l'attività svolta e prevista nella procedura

Insieme alle procedure devono essere messi a disposizione degli stakeholder (compreso eventuali ispettori delle autorità competenti) per DIMOSTRARE l'attività svolta